

Contratto collettivo decentrato integrativo per l'area della Dirigenza anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di maggio, presso la sede della Provincia Regionale di Agrigento, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, composte come di seguito:

- per la parte pubblica: il Segretario/Direttore Generale dott. Giuseppe Vella, dott. Aldo Cipolla, Direttore del Settore Risorse Umane, dott. Fabrizio Caruana, Direttore del Settore Ragioneria. La parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.9 del 16 aprile 2012;
- per la parte sindacale: il dott. Giovanni Butticiè (CISL), il dott. Achille Contino (DIREL), l'ing. Gaetano Gucciardo (UIL), la dott.ssa Scibetta (CGIL).

si è proceduto alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'incremento del fondo della retribuzione di posizione della dirigenza ai sensi dei commi 3-4-5 dall'art. 26 del CCNL del 23.12.1999.

Le parti:

1. prendono atto dell'art.9, comma 2 bis del D.L.n.78 del 2010, convertito nella Legge n.122/10, ai sensi del quale " A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

2. per quanto riguarda la ipotesi di cui al comma 3 dell'art.26, ritengono sussistenti le condizioni per l'incremento del fondo per la sola quota legata all'incremento della dotazione organica pari a € 80.000.

3. convengono sulla non sussistenza delle condizioni per l'incremento del fondo ai sensi dell'art.26, comma 4;

3 prendono atto che l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti è superiore al 50% per cui, non avendo, l'Ente, rispettato questo parametro di virtuosità stabilito dalla legge, si ritengono non sussistenti le condizioni per destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell' art. 26 comma 5. Ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'art.40 comma 3-quinquies del D.Lgs.165/2001.

Le parti prendono, dunque, atto che il fondo per l'anno 2012, comprensivo dell'incremento di cui al comma 3 dell'art.26 del ccnl del 23.12.1999 ammonta a € 672.961,80 e che, detratto l'importo di cui alla lettera e) del comma 3 art.1 del c.c.n.l. del 12.02.02, pari a € 43.641,60, rimangono disponibili € 629.320,19 per il finanziamento della retribuzione di posizione di posizione e risultato per l'anno 2012

Vengono confermati gli accordi degli anni precedenti compreso quello di destinare alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% della retribuzione di posizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

